

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) PORTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BUTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CIPRIANI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 20/07/2023

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/01/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/02/2022, la ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede: il rimborso di € 591,40 calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni rete distributiva e commissioni in favore dell'intermediario; il rimborso di € 159,98 a titolo di commissioni di estinzione; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; il riconoscimento degli interessi legali a far data dal giorno del reclamo; le spese legali, quantificate in € 200,00, nonché le spese di procedura.

B. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo: che la ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso delle voci di costo ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste da contratto, e rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi; la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring; la natura up front delle commissioni di distribuzione in quanto remuneranti attività prodromiche alla conclusione del contratto e corrisposte a terzi, pertanto non retrocedibili; la congruità delle somme restituite a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario e delle spese di invio delle comunicazioni periodiche calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato; la non rimborsabilità delle spese legali. Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125 sexies TUB).

2. Il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Più precisamente, "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021: in ragione di quell'intervento normativo, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 21676/2021, aveva affermato che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Senonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Il Giudice delle leggi ne ha tratto la conseguenza che "l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza



Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla medesima sentenza della Consulta proprio per la sua conformità alla sentenza "Lexitor".

Nella citata decisione, il Collegio di Coordinamento aveva anche chiarito che, ai fini della determinazione secondo equità del criterio da applicare per la retrocessione dei costi up front, il criterio preferibile è "analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". Il Collegio di Coordinamento aveva inoltre rilevato che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front.

4. Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie, il Collegio è preliminarmente chiamato a esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione alla sottoscrizione di una quietanza liberatoria da parte della ricorrente. Sul punto, il Collegio rammenta che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che essa contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ovvero l'ammontare e la causale di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/17). Inoltre, le quietanze liberatorie possono essere qualificate quali rinunce o transazioni esclusivamente se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto soltanto in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 3818/22 e n. 281/22).

5. Orbene, con specifico riferimento all'epoca di sottoscrizione della quietanza, il Collegio osserva che la quietanza reca la data del 01/03/2022, successiva a quella di emissione del conteggio estintivo (03/02/2022), della liberatoria (17/02/2022) e di estinzione del finanziamento (28/02/2022). Da questo punto di vista, quindi, la quietanza può essere considerata efficace quale rinuncia o transazione.

6. Per quanto concerne la determinazione dell'oggetto della rinuncia, peraltro, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla corresponsione, da parte dell'intermediario, "di somme di denaro ... a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro". Pertanto, il Collegio osserva che, con la sottoscrizione della quietanza in oggetto, la ricorrente ha espressamente rinunciato ai soli rimborsi da quantificarsi



applicando il criterio proporzionale puro, ossia delle sole voci di costo recurring. Sul punto il Collegio, dando continuità alla propria recente decisione n. 6855/2023, ribadisce che l'efficacia della dichiarazione in questione non può ritenersi estesa alle ulteriori voci commissionali di natura up front, la cui rimborsabilità si impone alla luce dell'art. 125-sexies TUB: invero, in relazione a tali voci di costo, non si ravvisa, nel documento in esame, alcuna espressa rinuncia da parte del ricorrente, con la conseguenza che l'efficacia preclusiva della quietanza liberatoria deve considerarsi limitata alle sole commissioni di natura recurring, ma non anche alle commissioni up front.

7. Alla luce delle considerazioni svolte, nel caso di specie la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente deve essere considerata meritevole di parziale accoglimento.

8. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 2346/2022) accerta la natura up front delle commissioni dell'intermediario finanziario e delle commissioni di distribuzione. Pertanto, la ricorrente ha diritto ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti, nonché dell'efficacia preclusiva della quietanza liberatoria rispetto alle voci di costo recurring:

| | | |
|----------------------------|--|-------|
| durata del finanziamento ▶ | | 120 |
| rate scadute ▶ | | 48 |
| rate residue | | 72 |
| TAN ▶ | | 4,00% |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------|
| | | % restituzioni | |
| | | - in proporzione lineare | 60,00% |
| | | - in proporzione alla quota | 38,07% |

| n/c | | restituzioni | | | | rimborsi | tot ristoro |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| <input type="radio"/> | com int. Finanziario (up front) | € 590,74 | € 354,44 | € 224,90 | <input checked="" type="radio"/> | | € 224,90 |
| <input type="radio"/> | com. di distribuzione (up front) | € 302,40 | € 181,44 | € 115,13 | <input checked="" type="radio"/> | | € 115,13 |
| <input type="radio"/> | (recurring) | | € 0,00 | € 0,00 | <input checked="" type="radio"/> | | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | (up front) | | € 0,00 | € 0,00 | <input checked="" type="radio"/> | | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | ... | | | | <input checked="" type="radio"/> | | € 0 |
| <input checked="" type="radio"/> | | | | | <input checked="" type="radio"/> | | € 0 |
| | | | | | | tot rimborsi ancora dovuti | € 340 |
| | | | | | | interessi legali | si |

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 340,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI